



Comando Legione Carabinieri “Trentino Alto Adige”

Servizio Amministrativo - Sezione Gestione Finanziaria
Viale Druso n. 8 - 39100 Bolzano ☎ 0471/335801 fax 0471/335886
Codice Fiscale 80007080213 c.c. postale n.IT07 A076 0111 6000 0000 0252395
lgttaasa@carabinieri.it – P.E.C. tbz34333@pec.carabinieri.it

Nr. 277/3-0/2017 di prot.

Bolzano, 25 settembre 2017

CC TBZ34333 0009525 25-09-2017

OGGETTO: Invito a partecipare alla procedura negoziata, *ex art.36, co. 2, lett. b)*, d.lgs. 18 aprile 2016, nr. 50, e art. 132, D.P.R. 15.11.2012, per l’aggiudicazione dell’appalto di riparazione meccanica, motoristica ed elettronica di veicoli militari da trasporto comuni e speciali, e rispettivi complessivi, in dotazione alla Legione Carabinieri “Trentino Alto Adige”, suddiviso in nr. 7 lotti, per l’Esercizio Finanziario 2018. Cap.4868-6/5 M.D.

1. PREMESSA E ARTICOLAZIONE DEI LOTTI

Codesta Ditta è invitata a partecipare alla presente procedura ad economia per l’aggiudicazione dell’appalto del servizio di riparazione meccanica, motoristica ed elettronica di veicoli militari da trasporto comuni, e rispettivi complessivi, in dotazione alla Legione Carabinieri “Trentino Alto Adige”.

La durata prevista dell’appalto è dal 01.01.2018 (o data successiva di stipula) al 31.12.2018.

Il servizio di riparazione meccanica, motoristica ed elettronica è articolato in nr. 7 lotti “areali”, e concerne i veicoli in dotazione ai reparti dislocati nelle sotto indicate giurisdizioni (schema rappresentativo in allegato “E”), per i rispettivi importi presunti e non vincolanti per l’Amministrazione.

1) LOTTO n. 1, C.I.G. 722699943D, Area BOLZANO (località di riferimento per la collocazione della sede operativa: BOLZANO), per un valore presunto di € 25.000,00 (IVA esclusa):

- Comando Legione CC di Bolzano (Reparto Comando);
- Comando Provinciale CC di Bolzano;
- 3^a Nucleo Elicotteri CC in San Giacomo (BZ);
- Compagnie CC di Bolzano, Egna e Comandi Stazione CC dipendenti;
- Officina Legionale in Laives (BZ).

2) LOTTO n. 2, C.I.G. 72271321FF, Area TRENTO (località di riferimento per la collocazione della sede operativa: TRENTO), per un valore presunto di € 25.000,00 (IVA esclusa):

- Comando Provinciale CC di Trento;
- Sezione Anticrimine in Trento;
- Compagnie CC di Trento, Borgo Valsugana (TN), e Comandi Stazione CC dipendenti;

- Posto Manutenzione in Trento.
- 3) **LOTTO n. 3, C.I.G. 72271500DA, Area OVEST (località di riferimento per la collocazione della sede operativa: CLES), per un valore presunto di € 15.000,00 (IVA esclusa):**
- Compagnia CC di Cles e Comandi Stazione CC dipendenti;
- 4) **LOTTO n. 4, C.I.G. 7227160918, Area NORD TRENINO ALTO ADIGE (località di riferimento per la collocazione della sede operativa: BRESSANONE), per un valore presunto di € 20.000,00 (IVA esclusa):**
- Centro Carabinieri Addestramento Alpino in Selva di Valgardena (BZ);
 - Compagnie CC di San Candido (BZ), Brunico (BZ), Vipiteno (BZ), Bressanone (BZ), Ortisei (BZ) e Comandi Stazione CC dipendenti.
- 5) **LOTTO n. 5, C.I.G. 7227165D37, Area NORD OVEST TRENINO ALTO ADIGE (località di riferimento per la collocazione della sede operativa: MERANO), per un valore presunto di € 15.000,00 (IVA esclusa):**
- Compagnie CC di Merano (BZ), Silandro (BZ), e Comandi Stazione CC dipendenti.
- 6) **LOTTO n. 6, C.I.G. 7227172301, Area EST TRENINO ALTO ADIGE (località di riferimento per la collocazione della sede operativa: CAVALESE), per un valore presunto di € 20.000,00 (IVA esclusa):**
- Compagnia CC di Cavalese (TN) e Comandi Stazione CC dipendenti.
- 7) **LOTTO n. 7, C.I.G. 72271787F3, Area SUD TRENINO ALTO ADIGE (località di riferimento per la collocazione della sede operativa: RIVA DEL GARDA), per un valore presunto di € 20.000,00 (IVA esclusa):**

I suddetti importi imponibili devono intendersi puramente indicativi e pertanto non possono considerarsi vincolanti per l’A.M., in quanto subordinati alle effettive esigenze del Reparto ed alla copertura finanziaria da definirsi in base alle assegnazioni che saranno concesse sul pertinente capitolo di bilancio per l’E.F. 2018: pertanto, la Ditta contraente nulla avrà a pretendere qualora le prestazioni richieste non raggiungano il limite del citato importo presunto.

I suddetti C.I.G. potranno essere utilizzati dalla ditta per ottenere dal sistema “AVCPASS” la cosiddetta “PassOE”¹ da riportare nella documentazione di partecipazione di cui al successivo paragrafo 3.1., per consentire alla stazione appaltante di acquisire d’ufficio i documenti per la verifica dei requisiti.

¹ Come stabilito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) con deliberazione nr. 157 del 17.02.2016, l’operatore economico, dopo la registrazione al servizio AVCPASS, indica al sistema il CIG della procedura di affidamento cui intende partecipare. Il sistema rilascia un “PASSOE” da inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa. Fermo restando l’obbligo per l’OE di presentare le autocertificazioni richieste dalla normativa vigente in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di affidamento, il “PASSOE” rappresenta lo strumento necessario per procedere alla verifica dei requisiti stessi da parte delle stazioni appaltanti/enti aggiudicatori. Esso consente la corretta identificazione del concorrente e, qualora lo stesso si presenti in forma aggregata, di tutti i soggetti che lo compongono. Il suo mancato inserimento nella busta contenente la documentazione amministrativa non costituisce causa di esclusione, trattandosi di elemento esigibile – ed indispensabile sotto il profilo della celere e sicura verifica del possesso dei requisiti ai sensi dell’art. 6-bis del Codice - da parte della stazione appaltante e da regolarizzare, a pena di esclusione e senza applicazione di sanzione alcuna, nella prima seduta di gara o nel diverso termine assegnato nel corso della medesima. c. In caso di ricorso all’avvalimento ex art. 49 del Codice oppure in caso di subappalto qualificante ex art. 42, comma 1, lett. i) del Codice, l’OE dovrà acquisire anche il PASSOE rispettivamente relativo all’impresa ausiliaria e subappaltatrice.

Le ditte aggiudicatrici del servizio dovranno assicurare la propria sede operativa entro 30 km dalle località di riferimento suindicate, A PENA DI ESCLUSIONE DELL'OFFERTA².

I consorzi ex art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016 devono indicare, all'atto della presentazione dell'offerta, per quali consorziati concorrono fermo restando il divieto di questi ultimi di partecipare, in qualunque altra forma, alla medesima gara, pena l'esclusione dalla stessa sia del consorzio che dei consorziati. Il consorzio concorrente ed ogni impresa da esso designata per la partecipazione alla gara dovrà allegare la "documentazione amministrativa" di partecipazione, come prescritto al successivo para 3., nr.1), lett. a.,b.,c.,d..

I Raggruppamenti temporanei d'impresе dovranno indicare:

- le imprese retiste (denominazione e codice fiscale) che partecipano all'appalto (in mancanza di detta indicazione verranno considerate tali tutte le imprese che partecipano al contratto di rete);
- specificare le parti del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese retiste che partecipano all'appalto;

L'organo comune e le imprese retiste che partecipano all'appalto (quelle indicate o tutte le imprese del contratto di rete, nel caso di mancata indicazione di una sola parte di esse) dovranno allegare la propria documentazione.

I requisiti di qualificazione, per ogni tipo di aggregazione di rete, dovranno essere in possesso delle imprese retiste che partecipano all'appalto, alle quali è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; ai fini della qualificazione si applica l'art. 48, comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016.

La presente procedura selettiva, per tutto quanto non previsto nella presente lettera d'invito si svolgerà sotto l'osservanza:

- del "Capitolato Tecnico per la riparazione di veicoli ruotati da trasporto comuni e speciali e loro complessivi presso l'industria privata – ed. 2018" (allegato "A", indicato di seguito con l'acronimo "C.T.");
- delle norme per i procedimenti di spese in economia di cui del D.P.R. 15.11.2012, nr. 236, Titolo IV, "contratti pubblici relativi a forniture e servizi", concernente il capitolato generale d'oneri per i contratti stipulati dall'Amministrazione della Difesa.

Responsabile del presente procedimento selettivo è il sottoscritto Magg. amm. Daniele Mignini.

2. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

- a. L'appalto sarà aggiudicato alla Ditta che risulterà la miglior offerente secondo il **critério del prezzo più basso**, ex art. 95, co.4, lett. c., D. Lgs. 50/2016, **inteso quale miglior sconto percentuale (arrotondato alla seconda cifra decimale), proposto sul prezzo unitario dell'ora lavorativa della manodopera fissato in € 4,00 (I.V.A. esclusa).**

² **Farà fede in tal senso la distanza chilometrica "più breve" tra il comune della sede operativa ed il comune di riferimento del singolo lotto, attestata dall'ACI ed estrapolata dall'URL:<http://www.aci.it/i-servizi/servizi-online/attestazione-distanze-chilometriche.html>.**

b. Ai sensi dell'art. 95, co. 5, d. lgs. ult. cit., la stazione appaltante giustifica l'aggiudicazione secondo il suindicato criterio del "prezzo più basso" per i sottoelencati motivi, anche alla luce di quanto chiarito dall'Autorità nazionale Anticorruzione, con delibera nr. 2 del 21.09.2016:

- 1) Il servizio di riparazione in argomento è caratterizzato da "*elevata ripetitività*" in quanto:
 - volto a soddisfare esigenze ricorrenti dei reparti dipendenti dislocati in maniera capillare su un territorio, del tutto peculiare qual è quello del Trentino Alto Adige: in tal senso è stata prevista la suddivisione nei 7 lotti con l'obbligo per la ditta aggiudicataria di assicurare con la propria sede operativa la prossimità del servizio entro i 30 km del reparto di riferimento, al fine di garantire la massima aderenza del supporto logistico richiesto, e con esso la prontezza di impiego operativo a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica nella propria giurisdizione;
- 2) Il servizio di riparazione in argomento si ritiene "*standardizzato*" in quanto:
 - si svolge sulla base di un dettagliato Capitolato Tecnico elaborato "*ex ante*" dalla stazione appaltante ed allegato alla presente lettera di invito, che non necessita di un rilancio competitivo su aspetti e caratteristiche che vengono lì compiutamente definiti e specificatamente previsti come obbligatori, sulla base dell'esperienza maturata nell'acquisto del servizio, anche a causa della ripetitività dello stesso;
 - il costo dei pezzi di ricambio è di gran lunga superiore e prevalente sul costo della manodopera occorrente, pertanto, nel caso di specie, non si ravvisano gli estremi della lett. a), comma 3 dell'art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016, ossia l'alta intensità di manodopera, dal momento che l'intervento di manodopera richiesto oltre ad essere non rilevante rispetto al costo del pezzo di ricambio è parte della normale attività che il ricambista deve effettuare per montare il predetto pezzo, comunque constatato, senza eccezioni di sorta, sempre inferiore al 50% dell'importo del singolo intervento ordinato e dunque di quello contrattuale;
 - si è pertanto predeterminata la percentuale di sconto riconosciuta sui prezzi di listino delle rispettive case costruttrici (para 5.2 del C.T.) sulla base delle condizioni ordinariamente praticate nel mercato di riferimento, al fine di assicurare anche in questo caso la massima partecipazione e la non discriminazione delle imprese presenti sul territorio;
 - inoltre, il costo della manodopera posto a base d'asta è stato adeguatamente quantificato sulla base dei tariffari rilevati per i lotti di riferimento, ed è idoneo a ricomprendere non solo gli oneri diretti ed indiretti nell'impiego del personale, ma anche i costi standardizzati per il ritiro del mezzo, per la fornitura e l'impiego dei materiali di consumo e dei ricambi di importo inferiore ad € 2,00 e per il carburante utilizzato nelle prove su strada;
 - per le riparazioni dei veicoli valgono i tempi comunque codificati nei tariffari delle riparazioni "*tempari*" editi dalle case costruttrici, ovvero, ove non disponibili, sui tempi

previsti per veicoli simili o in ultima analisi comunque stabiliti in contraddittorio con la stazione appaltante (para 3 del C.T.).

- 3) Si ritiene che la tipologia delle riparazioni ordinariamente richieste si esauriscono in interventi non qualificabili necessariamente come “ad alto contenuto tecnologico”, in quanto:
- non implicano, anche per le caratteristiche dei mezzi in uso a questa A.M., un diffuso ricorso a strumenti diagnostici di ultima generazione;
 - in ogni caso è lo stesso organo logistico dell’Arma (tramite la propria “Officina Leggera Legionale” o il “Posto Manutenzione”) che esegue una pre-analisi diagnostica anche al fine della successiva valutazione ed accettazione del preventivo di riparazione, evidenziandosi quindi la presenza di una componente tecnica della stessa stazione appaltante, preposta a svolgere preventivamente un’attività “professionale e ad alto contenuto tecnologico”, non invece necessariamente richiesta alla ditta appaltatrice.
- 4) La stazione appaltante, anche alla luce dei motivi suesposti, ha ritenuto quindi opportuno evitare gli oneri, in termini di tempi e di costi, di un confronto concorrenziale basato sul miglior rapporto di qualità e prezzo, in quanto i benefici derivanti da tale confronto sono da considerarsi nulli o comunque ridotti, anche in relazione all’importo del singolo lotto di pertinenza che sarà effettivamente affidato alla singola officina/sede operativa, comunque ben inferiore ad € 40.000,00 (IVA esclusa).
- 5) La stazione appaltante, nella definizione delle prestazioni standardizzate (quali previste, esemplificativamente, per la custodia dei veicoli, art. 6 del C.T.), ha compiutamente e scientemente considerato le effettive condizioni di offerta dello specifico servizio rilevabili dall’insieme delle imprese presenti effettivamente nel mercato territoriale, caratterizzato essenzialmente dalla presenza di piccole imprese o di tipo artigianale.
- 6) In tal senso, la stazione appaltante non ha voluto avvantaggiare alcun particolare fornitore ma anzi ha inteso assicurare la più ampia e paritaria partecipazione delle imprese presenti sul peculiare mercato di riferimento.
- c. **Ai sensi dell’art. 51 del d.lgs. nr. 50/2016 e onde evitare che il possibile intasamento delle commesse presso le officine affidatarie delle prestazioni contrattuali possa avere negativi riflessi sull’attività operativa dei reparti, ogni operatore economico potrà risultare aggiudicatario di un solo lotto, a meno che non abbia distinte sedi operative (officine) operanti per ogni singolo lotto di interesse; in quest’ultimo caso il concorrente potrà essere aggiudicatario anche di più lotti, solo ove abbia l’effettiva disponibilità di una distinta ed idonea sede operativa (officina) per ogni singolo lotto per cui ha presentato offerta.**
- Analogamente, nel caso che il concorrente sia un consorzio/R.T.I./A.T.I., lo stesso potrà essere aggiudicatario di più lotti, solo qualora partecipi per ciascun lotto con distinte**

imprese consorziate/raggruppate o associate , aventi ognuna una idonea sede operativa (officina) per ogni singolo lotto per cui ha presentato offerta.

Qualora alcuno dei lotti non rimanga aggiudicato si reitererà la procedura in II istanza.

Tale offerta, mentre è immediatamente ed irrevocabilmente impegnativa per la Ditta, obbligherà l'Amministrazione Militare solo dopo l'approvazione dell'atto negoziale da parte dell'Autorità competente.

3. MODALITA' E TERMINI DI PREDISPOSIZIONE E PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA.

Per partecipare alla gara in oggetto, dovrà essere presentata specifica offerta, in regola con la normativa in materia di bollo (affrancatura con marca da bollo da € 16,00), espressa in lingua italiana e corredata dalla prescritta documentazione. Tale offerta deve essere contenuta, **a pena di esclusione dalla gara**, all'interno di un plico chiuso e sigillato, recante, esternamente, il nome della Ditta e la seguente dicitura:

“OFFERTA RELATIVA AL SERVIZIO DI RIPARAZIONE VEICOLI IN USO AL COMANDO LEGIONE CARABINIERI “T.A.A.”, E.F. 2018, prot. 277/3-0/2017, LOTTO/ nr. _____ , C.I.G. _____(indicare il/i lotto/i ed il relativo CIG per cui è presentata offerta)”.

Per sigillo si intende l'impronta del logo o delle sigle della Ditta o del legale rappresentante impresse su ceralacca o simili, ovvero una striscia di carta incollata recante a cavallo dei margini firme e/o timbri ovvero buste auto incollanti recanti a cavallo dei margini firme e/o timbri. Il plico, contenente l'offerta e la relativa documentazione, dovrà essere inviato **esclusivamente** tramite il servizio postale o agenzia di recapito, o corriere e dovrà essere **unicamente** indirizzato a:

**LEGIONE CARABINIERI “TRENTINO ALTO ADIGE” – SERVIZIO AMMINISTRATIVO,
VIALE DRUSO, NR. 8, 39100 BOLZANO (BZ),**

e **pervenire entro le ore 10:00 del giorno 14/11/2017, pena l'esclusione dalla gara stessa.** Non saranno prese in considerazione le offerte che perverranno al suddetto ufficio oltre tale termine. La consegna dell'offerta si intende **a rischio e pericolo della Ditta concorrente**, nel senso che questa Amministrazione declina ogni responsabilità da eventuali ritardi, disservizi o consegne ad Uffici diversi da quello sopraccitato, che dovessero causare il mancato rispetto del termine di presentazione. Non sono ammessi reclami per le offerte non pervenute o pervenute in ritardo, e non saranno accettate quelle fatte in nome e per conto di persone da nominare.

L'offerta che sarà senz'altro impegnativa, a tutti gli effetti, verso l'Amministrazione Militare, dovrà essere firmata dal legale rappresentante (società, ente o associazione), dal titolare (ditta individuale) o dal privato e non dovrà contenere riserva alcuna, né condizioni, pena la nullità dell'offerta stessa.

Il plico dovrà contenere due distinte buste chiuse, recanti le seguenti diciture e contenenti la documentazione sotto indicata:

1) “BUSTA AMMINISTRATIVA”

- a) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA, resa ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, ATTESTANTE L'ASSENZA DEI MOTIVI DI ESCLUSIONE dell'operatore economico,**

ex art. 80, d. lgs. 16.04.2016, nr. 50.

Tale dichiarazione deve **A PENA DI ESCLUSIONE**:

- Essere **compilata esclusivamente sul modello in allegato “B”**, firmata da soggetto dotato di validi poteri di rappresentanza dell’operatore economico, allegandovi copia del documento di identità in corso di validità ed eventuali documenti a corredo;
- In caso di Consorzio “*stabile*”, essere separatamente resa sia dal Consorzio che dalla Consorziata incaricata nell’offerta economica come esecutrice dell’appalto;
- In caso di Consorzio “*ordinario*”, essere separatamente resa da tutte le consorziate;
- In caso di R.T.I./A.T.I., essere separatamente resa sia dall’impresa mandataria che dalle imprese mandanti.
- Essere corredata dell’eventuale documentazione richiamata nella dichiarazione, a comprova dell’assenza di eventuali cause di esclusione *ex art. 80, D. Lgs. nr. 50/2016*.

b) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA, resa ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, ATTESTANTE L’ASSENZA DEI MOTIVI DI ESCLUSIONE ex art. 80, co. 3, d. lgs. nr. 50/2016, e resa dai soggetti ivi previsti e diversi dal firmatario dell’offerta, e più precisamente:

Tale dichiarazione deve:

- Essere **compilata esclusivamente sul modello in allegato “B bis”**, apponendo la firma autografa in calce, allegandovi copia del documento di identità in corso di validità, da parte dei sottonotati soggetti:
 - *per le imprese individuali*: i titolari (se diversi dal firmatario dell’offerta) e i direttori tecnici;
 - *per le società in nome collettivo*: tutti i soci e i direttori tecnici;
 - *per le società in accomandita semplice*: i soci accomandatari e i direttori tecnici;
 - *per gli altri tipi di società e i consorzi*: i membri del consiglio di amministrazione cui è stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza, o dei soggetti muniti di poteri rappresentanza, di direzione o di controllo, i direttori tecnici, il socio unico persona fisica, il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (*si precisa che nel caso di soci di maggioranza in possesso di una partecipazione paritaria, ad es.: due soci al 50%, le dichiarazioni vanno rese da entrambi i soci, come da determinazione n. 1 del 16/05/2012 dell’AVCP*). Vanno annoverati tra i soggetti da indicare anche gli institori.
- In caso di Consorzio “*stabile*”, essere separatamente resa dai soggetti suindicati sia del Consorzio che della Consorziata incaricata nell’offerta economica come esecutrice dell’appalto;
- In caso di Consorzio “*ordinario*”, essere separatamente resa dai soggetti suindicati di tutte le consorziate;
- In caso di R.T.I./A.T.I., essere separatamente resa dai soggetti suindicati dell’impresa mandataria e delle imprese mandanti;

- Essere corredata dell'eventuale documentazione richiamata nella dichiarazione, a comprova dell'assenza di eventuali cause di esclusione *ex art. 80, D. Lgs. nr. 50/2016.*
- c) **“PATTO DI INTEGRITÀ”**
- Tale dichiarazione deve **A PENA DI ESCLUSIONE:**
- Essere compilata esclusivamente sul modello in allegato “C”, firmata da soggetto dotato di validi poteri di rappresentanza dell'operatore economico;
 - In caso di Consorzio “stabile” o “artigiano”, essere separatamente resa sia dal Consorzio che dalla Consorziata incaricata come esecutrice dell'appalto;
 - In caso di Consorzio “ordinario”, essere separatamente resa da tutte le consorziate;
 - In caso di R.T.I./A.T.I., essere separatamente resa sia dall'impresa mandataria che dalle imprese mandanti.
- d) **Copia delle CERTIFICAZIONI DI SISTEMA DI QUALITÀ CONFORME ALLE NORME EUROPEE, SERIE ISO 9001:2008 ED EN ISO 14001**, rilasciate alla Ditta da Enti accreditati (**eventuale, ove posseduta**).
- e) **CAPITOLATO TECNICO, relativo al servizio di “Riparazione di veicoli ruotati, (ALLEGATO “A”) sottoscritto in ogni pagina dal firmatario dell'offerta per accettazione incondizionata.**
- f) **“PASSOE”** rilasciato dal sistema “AVCPASS”.

In considerazione del ridotto importo dell'appalto previsto per il singolo lotto, e della necessità di semplificare la procedura in atto, le concorrenti sono espressamente esonerate dalla costituzione di garanzia provvisoria a corredo dell'offerta.

2) **“BUSTA ECONOMICA”**.

Essa dovrà contenere l'offerta economica, ed essere, **A PENA DI ESCLUSIONE:**

- **inclusa all'interno di una distinta busta chiusa e sigillata (una busta per ogni lotto), recante esternamente l'indicazione del Lotto per cui è presentata la stessa offerta;**
- redatta in carta semplice con applicazione dell'imposta di bollo nella misura di € 16,00 (l'insufficienza del bollo non determina la nullità dell'offerta, ma comporta la denuncia all'autorità competente per la regolarizzazione della medesima e per l'applicazione delle penali previste dalla legge – D.P.R. 30.12.1982, n. 955, art. 16) esclusivamente sul modello in **allegato “D”** e regolarmente firmata, dal titolare della Ditta o dal rappresentante legale. Essa dovrà riportare lo sconto percentuale unitariamente offerto sul prezzo a base d'asta per ora lavorativa posto a base d'asta (para 4.).

Nel caso in cui l'offerta sia formulata da “Consorzio stabile”, esso dovrà altresì indicare l'impresa consorziata, incaricata per l'esecuzione del servizio, in possesso dei requisiti di ordine generale e professionale specificatamente richiesti per l'esecuzione del presente appalto.

4. **DISCIPLINA DEL SOCCORSO ISTRUTTORIO (art. 83, co. 9, d. lgs. 18.04.2016, nr. 50)**

In caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui al para 3., nr. 1) della presente lettera di invito (“documentazione di

partecipazione”), a mente di quanto stabilito dall’ art. 83, co. 9, d. lgs. 18.04.2016, potranno essere sanate mediante il c.d. “soccorso istruttorio”, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica.

Questa stazione appaltante assegnerà al concorrente aggiudicatario provvisorio un termine di 3 giorni lavorativi perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie da parte dei soggetti indicati. Decorso il suddetto termine senza che il concorrente ottemperi alla richiesta della stazione appaltante, ovvero non posseda effettivamente il requisito ritenuto indispensabile, ne sarà disposta l’esclusione della gara; all’incameramento non si procederà nel caso in cui il concorrente dichiari espressamente di non avvalersi del proposto soccorso istruttorio.

A mente di quanto già precisato dall’ANAC con determinazione nr.1 in data 08.01.2015³, si specifica che:

- la sottoscrizione dell’offerta da parte del titolare o del legale rappresentante dell’impresa o di altro soggetto munito di poteri di rappresentanza, costituisce un elemento essenziale di entrambe.
- La sottoscrizione dell’offerta ha la funzione di ricondurre al suo autore l’impegno di effettuare la prestazione oggetto del contratto verso il corrispettivo richiesto ed assicurare, contemporaneamente, la provenienza, la serietà e l’affidabilità dell’offerta stessa; la sottoscrizione della domanda di partecipazione è un elemento essenziale che attiene propriamente alla manifestazione di volontà di partecipare alla gara.
- In entrambe le ipotesi, la sottoscrizione costituisce, pertanto, un elemento essenziale; tuttavia, non impattando sul contenuto e sulla segretezza dell’offerta, la sua eventuale carenza si ritiene

³ Con riferimento alle modalità di presentazione delle offerte, e alla luce delle massime espresse nella richiamata determinazione ANAC nr. 1/2015, costituiscono cause di esclusione le seguenti ipotesi.

- mancata indicazione sul plico esterno generale del riferimento della gara cui l’offerta è rivolta;
- apposizione sul plico esterno generale di un’indicazione totalmente errata o generica, al punto che non sia possibile individuare il plico pervenuto come contenente l’offerta per una determinata gara;
- mancata sigillatura del plico e delle buste interne con modalità di chiusura ermetica che ne assicurino l’integrità e ne impediscano l’apertura senza lasciare manomissioni;
- mancata apposizione sulle buste interne al plico di idonea indicazione per individuare il contenuto delle stesse; si evidenzia che l’esclusione sarebbe da considerarsi illegittima qualora, ad esempio, la busta contenente l’offerta economica, ancorché priva della dicitura richiesta, fosse comunque distinguibile dalle restanti buste munite della corretta dicitura; alla luce della nuova disciplina del soccorso istruttorio dovrebbe, inoltre, considerarsi sanabile l’omessa indicazione relativa al contenuto delle buste se alla medesima si possa ovviare con invito al concorrente a contrassegnarle senza necessità di apertura.
- mancato inserimento dell’offerta economica e di quella tecnica in buste separate, debitamente sigillate, all’interno del plico esterno recante tutta la documentazione e più in generale la loro mancata separazione fisica.
- mancato inserimento dell’offerta economica e della “documentazione amministrativa” in buste separate, debitamente sigillate, all’interno del plico esterno recante tutta la documentazione e più in generale la loro mancata separazione fisica.
- Mancata allegazione del documento di identità in corso di validità, ove espressamente previsto e sancito “a pena di esclusione”.
- Mancata allegazione del “Patto di integrità”.

Al contrario, non possono costituire cause legittime di esclusione, inter alia:

- la mancata o errata indicazione, su una o più delle buste interne, del riferimento alla gara cui l’offerta è rivolta, nel caso in cui detta indicazione sia comunque presente sul plico generale esterno, debitamente chiuso e sigillato;
- la mancata indicazione del riferimento della gara su uno o più documenti componenti l’offerta;
- la mancata apposizione sul plico dell’indicazione del giorno e dell’ora fissati per l’espletamento della gara.

sanabile, dietro pagamento della sanzione prevista nel bando.

L'istituto in parola non può invece, in ogni caso, essere utilizzato (con conseguente ed automatica esclusione delle offerte irregolari e non sanabili) :

- a. per l'acquisizione, in gara, di un requisito o di una condizione di partecipazione, mancante alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta;
- b. (eventuale) per sanare l'assoluta incertezza circa la provenienza dell'offerta o non integrità del plico o altra irregolarità relativa alla chiusura del plico, tale da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.
- c. (eventuale) in tema di avvalimento, per integrare o regolarizzare la dichiarazione di volontà di ricorso all'avvalimento (salva l'ipotesi di mancata allegazione del contratto che sia stato comunque siglato alla data di presentazione dell'offerta);
- d. (eventuale) in tema di subappalto, per indicare la quota della prestazione che il candidato intende subappaltare.

5. SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI SELEZIONE DELLE OFFERTE AL FINE DELL'AGGIUDICAZIONE.

A mente di quanto previsto all'art. 36, co. 2, lett. b) e dall'art. 132, D.P.R. 15.11.2012, nr. 236, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida per il singolo lotto.

Nel caso in cui non pervengano offerte per un lotto, la procedura sarà ripetuta in II istanza per quel lotto.

Le offerte pervenute in tempo utile saranno esaminate dalla Commissione all'uopo nominata presso gli uffici del Comando in intestazione, il giorno 14.11.2017. La Commissione, procederà in tale sede, verificata l'integrità dei plichi:

- 1) ad aprire la "BUSTA AMMINISTRATIVA" per il preliminare controllo della "documentazione di partecipazione" prodotta, per ogni singolo lotto per ciascuna concorrente, al fine di decretare l'ammissibilità della concorrente e salva l'attivazione del c.d. "soccorso istruttorio";
- 2) successivamente, per ciascun concorrente ammesso e **per ciascun lotto, rispettando l'ordine progressivo sotto riportato**, sarà aperta la "BUSTA ECONOMICA" contenente l'offerta economica al fine di individuare la migliore offerta e di **deliberare la conseguente aggiudicazione per ogni singolo lotto, secondo il criterio del prezzo più basso, come definito al paragrafo 2. della presente lettera d'invito:**
 - lotto nr. 1,
 - lotto nr. 2,
 - lotto nr. 4,
 - lotto nr. 6,
 - lotto nr. 7,
 - lotto nr. 3,
 - lotto nr. 5.

La stazione appaltante si riserva la facoltà:

- di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto (art. 95, co. 12, D. Lgs. nr. 50/2016);
- di valutare la congruità dell'offerta che appaia anormalmente bassa, ex art. 97, D. Lgs. nr. 50/2016.

In caso di parità di sconto offerto il servizio NON sarà aggiudicato ma le due o più Aziende migliori offerenti saranno invitate a migliorare la propria offerta con procedura di seconda istanza. Ove permanesse situazione di parità si procederà all'aggiudicazione a mezzo sorteggio.

L'Amministrazione si riserva di aggiudicare definitivamente la gara, per le ditte non già "verificate" in occasione degli attuali affidamenti, in seguito alla verifica del possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti nel Capitolato Tecnico, anche a mezzo di sopralluogo presso la struttura operativa, da parte di apposita Commissione.

6. FORMA E CONDIZIONI PER LA STIPULA DEGLI ATTI NEGOZIALI

L'appalto per il/i lotto/i aggiudicati sarà/saranno formalizzato/i mediante la stipula di scrittura privata, e redatto/i in forma elettronica.

Si evidenzia che i prezzi contrattuali s'intendono comunque accettati dall'impresa aggiudicataria a totale suo rischio e pericolo e sono quindi invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità e circostanza che l'impresa non avesse tenuto presente.

7. RESPONSABILITÀ CIVILE

L'impresa appaltatrice è direttamente responsabile, per sé e per il proprio personale, di qualsiasi inadempimento o evento dannoso che possa accadere, durante e/o in dipendenza dell'esecuzione dell'attività oggetto del contratto, ai suoi dipendenti, ai suoi beni ed ai beni dell'Amministrazione, nonché ai terzi ed ai beni dei terzi, facendo salva l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità.

La Ditta dovrà pertanto stipulare, con spese a suo totale carico, apposita polizza con primaria Compagnia di assicurazione, avente come beneficiaria l'Amministrazione per un valore non inferiore ad € 100.000,00, per singola sede operativa, per i seguenti rischi: incendio, furto, grandine con combinazione "Extended Cover", comprendente atti di vandalismo, sommosse popolari, terrorismo, sabotaggio e terremoti, danni al personale dell'A.D. Durante le esecuzioni dei lavori e per effetto delle prove di collaudo dei materiali ancora in consegna alle "Società" e assicurazione "targa prova" ; copia della polizza dovrà essere consegnata prima di dar corso all'esecuzione dei servizi e dovrà avere durata corrispondente a quella dell'appalto.

8. IMPIEGO DEL PERSONALE

Il personale addetto all'esecuzione dei servizi dovrà essere alle dipendenze dell'appaltatrice, professionalmente idoneo alle mansioni assegnate e nel numero necessario per la prestazione dei servizi stessi secondo la qualità ed il livello dichiarati.

9. CONDIZIONI E TERMINI GENERALI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO.

a. GARANZIA DEFINITIVA

Ai sensi dell'art. 103 d.lgs. nr. 50/2016, l'appaltatore per la sottoscrizione del contratto dovrà invece costituire una "garanzia definitiva", pari al 10 per cento dell'importo contrattuale e tale

obbligazione è indicata negli atti e documenti a base di affidamento di lavori, di servizi e di forniture. L'importo della garanzia, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione dell'ultimo certificato di regolare esecuzione dei servizi. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. La stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei servizi nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. Le stazioni appaltanti possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto. **La mancata costituzione della garanzia definitiva nei termini indicati dalla stazione appaltante determinerà la decadenza dell'affidamento, con conseguente aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.**

La garanzia dovrà essere costituita, a scelta del contraente, sotto forma di:

- cauzione in contanti (leggasi assegno circolare);
- garanzia fideiussoria con le modalità di cui all'art. 93, co. 3, d.lgs. ult. cit.. La garanzia fideiussoria a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione

contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa (art.93, co.3, d.lgs. ult. cit.). La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

b. DURATA DELL'APPALTO

L'appalto avrà presumibilmente validità dal 01.01.2018 (o successiva data di stipula) al 31 dicembre 2018. Alla scadenza del periodo di esecuzione del contratto, l'Amministrazione si riserva la facoltà unilaterale di prorogare la validità del contratto alle medesime condizioni tecnico – economiche, nelle more dell'espletamento della nuova procedura negoziale.

c. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione può recedere dal contratto in qualunque momento dell'esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 del codice civile e per qualsiasi motivo, tenendo indenne l'impresa dalle spese sostenute, dai lavori eseguiti e dai mancati guadagni. L'Amministrazione può richiedere la risoluzione del contratto (tra gli altri motivi):

- per motivi di pubblico interesse;
- in caso di frode, di grave negligenza, di grave reiterata contravvenzione nella esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali, anche se limitata ad una sola struttura oggetto del servizio;
- per inadempienza, dolo o colpa grave (art. 1453 del Codice Civile).
- insufficiente copertura finanziaria;
- sopravvenuta causa di esclusione ex art. 80, d.lgs. nr. 80/2016;
- nel caso in cui l'inizio delle prestazioni non avvenga entro il termine prefissato;
- in caso di interruzione del servizio per qualsiasi motivo;
- in caso di insufficienza qualitativa e quantitativa del personale adibito all'espletamento del servizio, così come previsto nell'analisi dei costi formulata dalla ditta aggiudicataria, di gravità tale da compromettere la buona esecuzione del servizio medesimo;
- in caso di sopravvenuta convenzione CONSIP che risulti di maggior convenienza (art. 1, co. 13, D.L. 06.07.2012, con preavviso tramite PEC non inferiore a 15 giorni, previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre il decimo di quelle non eseguite, qualora l'appaltatore non acconsenta a una modifica delle condizioni economiche tali da rispettare il limite di cui all'art. 26, co. 3, L. 23.12.1988;
- in caso il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, comunichi l'operatività di un nuovo contratto stipulato dal Centro Unico Contrattuale, prima della scadenza e previo avviso tramite PEC non inferiore a 20 giorni;
- in caso di violazione delle norme in materia contributiva e previdenziale o delle disposizioni previste dal CCNL per i servizi integrati/multiservizi vigente;

- per violazione dell'art. 3, co. 8, l. 07/09/2010, nr. 136, allorché l'appaltatore abbia eseguito transazioni finanziarie senza avvalersi di banche o Poste Italiane;
- per violazione grave degli obblighi di condotta di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 ("Codice di comportamento dei dipendenti pubblici"), che la Ditta dichiara di ben conoscere e di impegnarsi ad osservare e far osservare ai propri collaboratori, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, ai sensi dell'art. 2, co. 3 dello stesso D.P.R.;
- per violazione del "Patto di integrità" sottoscritto dalla Ditta in sede di formulazione dell'offerta.

In tutti i casi previsti dai punti precedenti, ed in quelli ulteriormente specificati nel contratto, tenuto conto della peculiarità dell'Ordinamento Militare, l'Amministrazione, accertata la gravità e/o la reiterazione degli inadempimenti contrattuali, non procederà a risoluzione parziale, ma a risoluzione totale del contratto.

Con la risoluzione del contratto sorge nell'Amministrazione il diritto di affidare a terzi il servizio in danno dell'impresa inadempiente. L'affidamento a terzi viene notificato all'impresa inadempiente nelle forme prescritte, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione dei servizi affidati e degli importi relativi. L'addebito a carico dell'impresa inadempiente verrà effettuato secondo quanto previsto dall'art. 132 del D.P.R. 236/2012. L'esecuzione in danno non esime l'impresa dalle responsabilità civile e penale in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

d. ASSICURAZIONI SOCIALI

L'impresa aggiudicataria dovrà impegnarsi a ottemperare a tutti gli obblighi di legge e derivanti dal Contratto Nazionale Collettivo di Lavoro per i servizi integrati/multiservizi vigente, relativi alla protezione del lavoro ed alla tutela dei lavoratori, ed in particolar modo a quelli della Previdenza Sociale (invalidità e vecchiaia, disoccupazione, tubercolosi, infortuni e malattie) ed a quegli obblighi che trovano la loro origine nel contratto collettivo e prevedono a favore dei lavoratori diritti derivanti dal pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro, per assegni familiari, indennità ai richiamati alle armi, ecc.; nonché a quanto previsto dall'art. 17 L. nr. 68, 12.03.99, riguardante il diritto al lavoro dei disabili. L'impresa si obbliga a praticare verso i dipendenti lavoratori condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal suo richiamato CCNL di categoria e dai successivi rinnovi. L'obbligo permane anche dopo la scadenza del suo indicato contratto collettivo e fino al suo rinnovo. I suddetti obblighi vincolano il contraente anche nel caso egli non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

In caso di inadempienza contributiva (accertata mediante il documento unico di regolarità contributiva) o di inadempienza retributiva dell'esecutore, la stazione appaltante provvederà alla risoluzione del contratto ed attuerà l'intervento sostitutivo prescritto rispettivamente dall'art. 30, co. 5, d.lgs. nr. 50/2016 e dagli artt. 4 e 5 del D.P.R. 05.10.2010, nr. 207: in tali fattispecie la Ditta non potrà pretendere alcuna somma e per qualsiasi ragione, per il mancato pagamento del saldo.

e. SUBAPPALTO

Ai sensi dell'art. 105, d. lgs. nr. 50/2016, il subappalto è ammesso nei limiti ed alle condizioni ivi previste, purché la concorrente ne abbia fatto espressa indicazione nell'offerta economica in allegato "D", impegnandosi a produrre dopo l'aggiudicazione:

- Copia del contratto di subappalto;
- Dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 d. lgs. ult. cit.

f. SPESE CONTRATTUALI

Le spese di registrazione in caso d'uso, bollo, stampa e copia inerenti agli atti negoziali saranno a carico della ditta aggiudicataria e dovranno essere versate all'atto della stipula, con le modalità previste dall'art. 1 legge 27.12.1995, n. 790.

g. FATTURAZIONE

L'Azienda appaltatrice dovrà fatturare le singole prestazioni effettuate in ragione della ricezione della relativa lettera di ordinazione a firma del Capo Servizio Amministrativo dell'Ente, regolarmente accettata dalla ditta medesima.

Ai sensi del D.M. 55 del 3 aprile 2013, è fatto obbligo per la PA di ricevere le fatture unicamente in formato elettronico, riservandosi di indicare a tal fine il Codice Univoco Ufficio che sarà associato a tal fine, **pena l'impossibilità di procedere al pagamento**. Si evidenzia che il tracciato del documento elettronico, oltre i dati espressamente previsti al citato decreto, dovrà altresì riportare, in applicazione delle connesse normative in materia di fatturazione e pagamento, i seguenti elementi minimi ed essenziali:

- le coordinate IBAN su cui effettuare il pagamento, relative a conto corrente bancario o postale dedicato, anche non in via esclusiva, al pagamento delle commesse pubbliche (art.3 L. 136/2010);
- il C.I.G. del lotto aggiudicato e contrattualizzato;
- l'importo totale del documento, specificando la quota imponibile e l'IVA, applicando il codice "S" per lo "split payment".

Il pagamento sarà quindi entro 60 giorni dalla data di arrivo della fattura elettronica, salva accettazione, detratte le eventuali penalità di cui la Ditta si sia resa passibile, limitatamente all'importo imponibile, in conformità a quanto previsto dal richiamato "*split payment*" (ex art.1 , co. 629, Legge 23.12.2014, nr. 190, c.d. "Legge di Stabilità 2015", introduzione della scissione del pagamento IVA a carico della P.A.), a mezzo di bonifico postale, previa verifica di regolare esecuzione e previa acquisizione telematica della Dichiarazione Unica di Regolarità Contributiva, attestante il regolare versamento dei contributi, premi e accessori, con data non anteriore a 4 mesi.

h. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi della legge nr. 196/2003, si informa che i dati che perverranno in relazione alla presente lettera d'invito, verranno utilizzati esclusivamente per la gestione della procedura ad economia.

10. RICHIESTE DI INFORMAZIONI

Le richieste di informazioni, da veicolarsi esclusivamente tramite P.E.C. all'indirizzo tbz34333@pec.carabinieri.it, dovranno recare l'indicazione “*Richiesta informazioni Tecniche*” (es. domande sul Capitolato tecnico), cui fornirà risposta il Capo Sezione Motorizzazione del Comando, oppure “*Richiesta informazioni Amministrative*” (es. documentazione a corredo dell'offerta), da sottoporre allo scrivente.

11. FORO COMPETENTE

Il Foro competente per eventuali controversie giudiziali è individuato in quello di Bolzano.

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO

(Magg. amm. Daniele Mignini)